

COMUNE DI VEZZA D'OGGIO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL 18 GIUGNO 2025

Oggetto: Approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025 e determinazione delle scadenze per i pagamenti.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **diciotto** del mese di **giugno**, alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, vennero oggi convocati i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
GREGORINI Paolo Guerino	X	
TOMASETTI Elisa	X	
BONAVETTI Elena	X	
BONAVETTI Loris Rinaldo	X	
ZAMPATTI Martino Alessandro	X	
RIZZI Claudio	X	
GREGORINI Ermanno	X	
CLAUSER Gianluca	X	
CITRONI Giuseppe Giacomo		X
GREGORINI Vittorio		X
BENAGLIO Guerino Antonio	X	
Totali	9	2

Assiste all'adunanza il segretario comunale, **dott. Fabio Gregorini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Raggiunto il quorum necessario per la validità della riunione il Sindaco, **Paolo Guerino Gregorini**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero **sei** dell'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18 giugno 2025

Oggetto: Approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025 e determinazione delle scadenze per i pagamenti.

Il **Sindaco** passa la parola alla Vicesindaco Bonavetti Elena che illustra la proposta di deliberazione. Precisa che le tariffe del tributo sui rifiuti non subiranno aumenti per l'anno 2025 rispetto a quelle deliberate nell'anno precedente.

Quindi, non essendovi altre richieste di intervento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*; successivamente, il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI) che continua ad essere disciplinata dai commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede, in relazione alla Tassa sui Rifiuti, che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

VISTI:

- la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, art. 5-quinquies in base al quale: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- l'art. 10-bis della legge 9 maggio 2025, n. 69, che converte con modificazioni il Decreto Legge 14 marzo 2025, n. 25, recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni" in base al quale: "Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale".

Visto il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il biennio 2024-2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 22/04/2024;

Precisato che in relazione alla presente proposta di deliberazione, formata e sottoposta al Consiglio comunale per l'approvazione, sono stati resi i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs.

267/2000 dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile della ragioneria dell'ente, in ordine alla regolarità contabile; i pareri sono allegati alla deliberazione;

CON VOTI favorevoli n. 8 e astenuti n. 1 (Benaglio Guerino) espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **Di approvare** le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025 come da tabelle allegate alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di stabilire** le seguenti scadenze per il pagamento del tributo: 31 ottobre 2025, per la prima o unica rata, e 31 gennaio 2026 per l'eventuale seconda rata.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18 giugno 2025

Oggetto: Approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025 e determinazione delle scadenze per i pagamenti.

Il responsabile del servizio finanziario e di ragioneria dell'ente ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, esprime **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile** della presente proposta di deliberazione.



Il Responsabile del servizio
(Gregorini dott. Fabio)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Gregorini", written over the printed name.

COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Tariffe TARI 2025

A) Utenze domestiche – abitazioni principali e relative pertinenze

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq./anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,322	45,77
2 componenti	0,376	106,81
3 componenti	0,414	137,32
4 componenti	0,445	167,84
5 componenti	0,476	221,24
6 o più componenti	0,499	259,39

B) Utenze domestiche – abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e relative pertinenze

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq./anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,243	17,76
2 componenti	0,284	41,45
3 componenti	0,313	53,29
4 componenti	0,336	65,13
5 componenti	0,359	85,85
6 o più componenti	0,377	100,65

C) Utenze non domestiche

Comune fino a 5.000 abitanti			
Codice	Categoria di attività	Quota fissa (€/mq./anno)	Quota variabile
e			

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Gregorini Paolo Guerino)

Paolo Gregorini



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Gregorini dott. Fabio)

Fabio Gregorini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

02 LUG. 2025

Dalla residenza comunale, li



Il Segretario Comunale
(Gregorini dott. Fabio)

Fabio Gregorini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

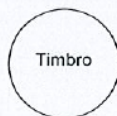
ATTESTA

- che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente deliberazione è stata affissa nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it per quindici giorni consecutivi dal al

e che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li



Il Segretario Comunale
(Gregorini dott. Fabio)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Vezza D'Oglio, li

Il Segretario Comunale
(Gregorini dott. Fabio)